



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

Il Presidente

PROT 32814
DEL 19/11/2018

Onorevole Senatore
Gianni Pietro Girotto
Presidente della Commissione Industria,
commercio, turismo
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 - Roma

Onorevole Barbara Saltamartini
Presidente della Commissione Attività
produttive
Camera dei deputati,
Palazzo Montecitorio
Piazza Montecitorio
00186 - Roma

Onorevole presidente

Roma, 19 novembre 2018

facendo seguito all'audizione di questa Autorità dello scorso 4 ottobre, in merito al recente aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, è con piacere che provvedo a trasmettere le risposte ai quesiti posti dai parlamentari intervenuti.

Rinnovando la piena disponibilità per ogni ulteriore approfondimento ritenuto eventualmente opportuno, invio

ai più cordiali saluti

Stefano Besseghini

Milano piazza Cavour, 5
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19
tel (+39) 06 697914.1
fax (+39) 06 697914.44

info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it

4 ottobre 2018

Audizione informale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sul recente aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas

- 1) Oggi a causa della riforma della tariffa domestica ai consumatori non è possibile risparmiare sulle tariffe di distribuzione diminuendo i consumi. Tali argomenti sono anche oggetto di attenzione da parte di diverse Associazioni dei consumatori che hanno tenuto una petizione. Le fasce più deboli della popolazione si trovano obbligate a pagare quasi 70 euro l'anno di tariffe fisse di distribuzione, che prima del 2016 non pagavano. Così facendo si alimentano rendite indiscriminate a favore dei distributori. Viene poi disincentivata l'efficienza energetica e l'autoconsumo, perché le tariffe sono fisse indipendentemente dal fatto che l'energia sia acquistata o autoprodotta. Considerato gli effetti che tali oneri avranno sul prezzo finale dell'energia, ARERA non ritiene che sia urgente ed opportuno ritornare per gli utenti domestici a un sistema di tariffe di distribuzione basate prevalentemente sul consumo? Inoltre non crede sia opportuno svolgere una valutazione di adeguatezza e congruità delle tariffe di distribuzione e dei ritorni che esse garantiscono ai distributori, tenuto anche conto dell'andamento dei prezzi negli ultimi anni?

La riforma delle tariffe domestiche, introdotta a partire dal 2015 e completata, per quanto riguarda le tariffe dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), nel 2017, **non comporta rendite per le imprese di distribuzione**. La riforma, infatti, interviene sulla struttura delle tariffe, eliminando la progressività - come previsto da disposizioni di rango primario - e, lasciando impregiudicato il costo riconosciuto alle imprese di distribuzione, e quindi i loro ricavi complessivi (che, per la parte dovuta ai clienti domestici, ammontano a circa 3 miliardi di euro all'anno). D'altro canto, gli ultimi confronti internazionali disponibili condotti per conto della Commissione europea¹ evidenziano come il costo riconosciuto ai distributori italiani è inferiore alla media europea, in termini unitari (per cliente servito).

Con l'introduzione della nuova struttura, **l'aumento dovuto alle componenti "fisse"** (più precisamente, non variabili con il prelievo di energia dalla rete), ovvero la componente in euro/punto/anno, a copertura dei costi di misura, e la componente in euro/kW/anno, a copertura dei costi di distribuzione (reti di media e bassa tensione), **è compensato dalla diminuzione dell'aliquota media variabile** (centesimi di euro per kWh prelevato), che oggi rimane solo a copertura dei costi della rete di trasmissione, in modo del tutto allineato a quanto già avviene per i clienti non domestici di bassa tensione (piccole imprese).

¹ Cfr. "Study on tariff design for distribution systems", 2015, <https://ec.europa.eu/energy/en/studies/study-tariff-design-distribution-systems>

L'eliminazione della progressività, presente nelle tariffe dei servizi di rete da oltre 40 anni, è stata attuata dall'Autorità, per adempiere al decreto legislativo n. 102/2014, che, all'articolo 11, comma 3, recita: *"Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità"*. Il procedimento regolatorio si è svolto con un'ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati ed è stato sottoposto alla **Analisi di Impatto della Regolazione (AIR)**, che ha permesso di **confrontare soluzioni alternative**, come descritto nella Relazione AIR finale².

Le tariffe di rete devono essere riflessive dei costi per assicurare l'efficienza nell'utilizzo del servizio (cfr. anche legge n. 481/1985, art. 1).

La progressività costituiva un importante limite all'innovazione e all'efficienza perché non sosteneva soluzioni elettro-efficienti, quali, per esempio, il riscaldamento degli ambienti (pompe di calore) e, in prospettiva, per il trasporto individuale (veicoli elettrici per la ricarica "privata" presso le abitazioni).

La nuova struttura, aderente ai costi dei servizi di rete, coerentemente con quanto previsto dal legislatore, consente di **fornire corretti stimoli ai clienti finali in termini di una migliore gestione non solo dell'energia ma anche dell'impegno di potenza, ottimizzando l'utilizzo della potenza disponibile**. Il passaggio a tariffe di rete con prevalenza della quota "fissa" è un processo che investe anche altri Paesi europei.³

Infine, si rileva che la progressività riguarda anche la struttura tariffaria degli oneri generali di sistema. A questo proposito, si rammenta che la riforma è stata accompagnata da due segnalazioni al Parlamento e al Governo, una in tema di bonus sociale come previsto dalla summenzionata disposizione, e l'altra in tema di applicazione degli oneri generali di sistema, in particolare, per quanto concerne la distinzione tra clienti domestici residenti e clienti domestici non residenti. Tale segnalazione⁴ è, ad oggi, ancora attuale e potrebbe costituire la base per ulteriori riflessioni sul tema.

2) Al fine di ridurre i costi dell'energia non ritiene ARERA di adottare azioni che portino maggiore apertura alla concorrenza del mercato della regolazione di tensione di rete e la previsione di modalità che consentano una effettiva partecipazione delle rinnovabili ai progetti pilota, tenendo in considerazione le loro caratteristiche di funzionamento solo in certe ore della giornata? Siamo a conoscenza che non vi sono stati più seguiti al Regolamento per la regolazione del servizio di tensione proposto da Terna nel novembre 2017 e la sospensione di tale iniziativa ha dilazionato un meccanismo virtuoso di riduzione dei costi in bolletta, voi avete un qualche aggiornamento su questo?

Nel mese di agosto 2018 è stato approvato un nuovo regolamento per la partecipazione della generazione distribuita (inclusi gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili), degli

² www.arera.it/allegati/docs/15/582-15air.pdf.

³ Il Consiglio europeo dei regolatori dell'energia (CEER) raccomanda che le tariffe di distribuzione abbiano una struttura "capacity-based" e, quindi, indipendente dai volumi di energia prelevata: *CEER Guidelines of Good Practice on Electricity Distribution Network Tariffs*, Ref. C16-DS-27-03, 23 January 2017, www.ceer.eu/1271.

⁴ Segnalazione ARERA 292/2015/l/com.

accumuli e della domanda al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, affinché possano fornire risorse per la riserva terziaria, la risoluzione delle congestioni e, soprattutto, per il bilanciamento. Esso prevede anche la possibilità, per un periodo sperimentale di durata biennale, di approvvigionarsi di risorse flessibili anche tramite contratti a termine: in questi casi, la remunerazione prevede sia un corrispettivo espresso in €/MW erogato a fronte della disponibilità di tali risorse, sia un corrispettivo espresso in €/MWh erogato a fronte dell'effettiva erogazione delle risorse selezionate da Terna.

La regolazione di tensione è solo uno dei servizi per cui occorre reperire risorse: il progetto pilota, già stato posto in consultazione da Terna, ha richiesto la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, in quanto la fornitura di risorse per tale servizio è strettamente correlata alla fornitura di risorse per altri servizi; pertanto, risulta fondamentale e necessario evitare doppie remunerazioni. In più, la regolazione di tensione deve tenere conto delle specificità locali e non necessariamente si presta a definire modelli aventi applicabilità generale (infatti, la stessa consultazione proposta da Terna era correlata alle specificità dell'area di Brindisi).

Sul tema specifico, l'Autorità ha recentemente trasmesso alcune indicazioni a Terna, suggerendo che, per l'area di Brindisi, in considerazione delle specificità che la contraddistinguono, Terna definisca una procedura concorsuale finalizzata all'acquisizione della disponibilità di risorse, che siano in grado di regolare la tensione indipendentemente dall'immissione di energia elettrica e che, al contempo, sia valutata la possibilità di definire un progetto pilota diverso da quello consultato, al fine di valutare la possibilità e le modalità con cui gli impianti di produzione esistenti (anche alimentati da fonti rinnovabili), selezionati tramite procedure concorsuali, forniscano risorse per la regolazione di tensione, previo opportuno adeguamento impiantistico.

3) Non ritenete opportuno semplificare la normativa attuale sull'autoconsumo che permetterebbe a chi installa impianti di produzione da fonte rinnovabile di non subire gli incrementi del prezzo del gas e dell' ETS, contribuendo all'incremento dell'energia rinnovabile? Ad esempio potrebbe essere superato nella disciplina di ARERA l'obbligo di prevedere che l'impianto di produzione sia in area nella disponibilità del consumatore e l'obbligo di stretta contiguità, permettendo la realizzazione dei cd ASE (Altri Sistemi Esistenti).

Innanzitutto, si evidenzia che l'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alla (sola) energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (e non anche all'energia elettrica autoconsumata) non si traduce necessariamente in un contributo all'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Infatti, i dati disponibili evidenziano che l'autoconsumo da fonti rinnovabili rappresenta solo poco più del 20% dell'autoconsumo totale.

Per quanto riguarda la realizzabilità di nuovi collegamenti elettrici privati, si rileva che ciò non rientra nelle competenze dell'Autorità: le numerose e spesso sovrapposte definizioni delle configurazioni private realizzabili sono disciplinate dalla normativa di rango primario. L'Autorità ha già più volte segnalato l'esigenza di razionalizzazione delle definizioni attualmente esistenti in materia.

4) Al fine di ridurre i costi dell'energia si potrebbe intervenire anche sul completamento del quadro regolatorio per la creazione di un sistema energetico 100% rinnovabile delle Isole minori. Ci sono alcuni provvedimenti necessari di Vostra competenza per l'avvio del meccanismo di incentivazione in conto energia, che non sono stati ancora emanati. Ritenete opportuno adoperarvi?

In relazione alla definizione della remunerazione prevista per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse, l'Autorità ha già completato la propria consultazione. Da essa sono emerse alcune esigenze di approfondimento, al fine di meglio tenere conto delle specificità delle isole medesime; ciò potrebbe anche condurre a definire tariffe differenziate per gruppi di isole. La deliberazione che seguirà la richiamata consultazione è attualmente in fase di completamento.



ARERA

Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

10^a SENATO E X CAMERA

Aula 10^a Commissione

4 ottobre 2018

Dal video dell'audizione informale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sul recente aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas

On. Squeri (FI) [...]

1. Nell'ultima pagina dei grafici manca il valore verticale. E' possibile avere la quantificazione del valore in tabella?

Con tale grafico, si è voluto evidenziare, dal punto di vista qualitativo, l'andamento della disponibilità di liquidità presso CSEA in un determinato periodo (1 gennaio 2016 – 30 marzo 2019), per focalizzarsi sui potenziali effetti conseguenti l'attuazione o meno del recupero degli oneri. Al riguardo si evidenzia che la soglia di attenzione si attesta nell'intorno dei 1.700 milioni di Euro, a fronte di un fabbisogno complessivo annuo per oneri generali e partite perequative tariffarie gestite da CSEA nei settori dell'elettricità e del gas naturale, nell'ordine dei 16-17 miliardi di euro.

2. Domando se l'Autorità ha valutato i benefici che potrebbero derivare anche in termini di andamento di mercato, con la realizzazione o meno del TAP.

L'opera contribuirà all'incremento della liquidità e della sicurezza del sistema italiano del gas naturale; i costi dell'infrastruttura, tra l'altro, saranno interamente sostenuti dai soggetti proponenti.

Con riferimento alla realizzazione di tale infrastruttura TAP, l'Autorità, per quanto di competenza, in collaborazione con le istituzioni con gli analoghi poteri degli altri Paesi interessati (Albania e Grecia), ha provveduto a definire il quadro regolatorio di riferimento, prevedendo, tra il resto, che le modalità di stipula e le condizioni del contratto di trasporto con Snam garantiscano che anche i costi delle infrastrutture che Snam dovrà realizzare per connettere il gasdotto al sistema italiano, siano coperti dai soggetti investitori, e non ricadano sugli utenti finali.